



PROVINCIA DI SONDRIO

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE AL 2 NOVEMBRE 2017

Art. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato d'oneri è la fornitura di carburanti per autotrazione: benzina senza piombo e gasolio auto, ai diversi mezzi costituenti il parco macchine della Provincia di Sondrio, mediante acquisto alla pompa con utilizzo di fuel card. I rifornimenti avverranno presso le stazioni di servizio abilitate, ubicate nella provincia di Sondrio, oltreché presso l'intera rete italiana dei punti vendita, sia stradali sia autostradali, contraddistinti dal nome commerciale del fornitore.

Art. 2 CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente capitolato, è disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016 e da tutte le leggi, i regolamenti e le norme subentrati o integrati durante il periodo di validità del presente appalto.

Art. 3 VALORE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta indicativamente ad € 160.000,00, IVA esclusa; detto importo, calcolato sui dati medi del passato, è da considerarsi puramente indicative in quanto il prezzo effettivamente corrisposto, calcolato in base all'offerta presentata in sede di gara, sarà di volta in volta corrisposto a seguito dell'invio di regolare fattura. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il valore complessivo della fornitura, per l'intera durata del contratto è stimato in litri 70.000 di benzina e litri 50.000 di gasolio. L'appalto avrà durata dalla data di aggiudicazione al 2 novembre 2017.

Art. 4 CARATTERISTICHE DELLE FUEL CARD

L'appaltatore si impegna a consegnare a propria cura e spese presso la sede della Provincia di Sondrio le fuel card richieste secondo le modalità indicate nell'art. 5. Le fuel card, emesse a titolo gratuito, dovranno possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- essere dotate di banda magnetica e/o di microprocessore;
- essere abbinabili alla targa dell'automezzo e, su richiesta dell'ente, ad un nominativo;
- avere validità pluriennale;

- essere idonee per l'erogazione di carburante in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano, ed estero allorché specificatamente richiesto dall'ente;
- essere idonee alla registrazione dei chilometri dichiarati dall'utilizzatore;
- consentire l'inserimento di limiti di spesa per ciascun rifornimento, diversificati nell'ammontare per i veicoli commerciali ed industriali e per le autovetture;
- all'atto del pagamento con fuel card, dovrà essere rilasciato apposito scontrino contenente gli elementi identificativi del rifornimento, ed in particolare la data del rifornimento, il numero di targa e/o di carta utilizzata, il tipo di carburante erogato, il quantitativo, il prezzo al litro applicato alla pompa, l'importo totale dell'erogazione.

In caso di furto o smarrimento, le card dovranno essere immediatamente sospese dall'appaltatore a seguito di inoltro di apposito fax/e-mail da parte dell'ente appaltante. In caso di malfunzionamento e/o deterioramento le cards dovranno essere sostituite, consegnate e rese operative entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell'Ente. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere emesse e consegnate le carte sostitutive di quelle smarrite o rubate.

Art. 5 ORDINATIVI

Entro 20 giorni solari dal ricevimento del primo ordinativo, tutte le card richieste, quantificabili in circa 70, dovranno essere consegnate al dipendente indicato nell'ordinativo stesso presso la sede della Provincia di Sondrio e rese operative a cura e spese dell'appaltatore. Nel caso di ordinativi successivi al primo, le card richieste dovranno essere consegnate e rese operative, senza alcuna spesa per l'ente, entro 10 giorni solari dall'invio dell'ordinativo. Gli ordinativi saranno inviati a mezzo fax/e-mail alla sede o all'agenzia indicata dal fornitore utilizzando, se necessario, la modulistica appositamente predisposta.

Art. 6 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

L'appaltatore si obbliga a:

- garantire che i carburanti forniti presentino le caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI - EN in vigore all'atto del prelevamento;
- indicare la rete di distribuzione abilitata all'utilizzo di fuel card con l'indicazione dei punti vendita stradali presenti nella provincia di Sondrio, tenendo presente che il territorio provinciale dovrà essere coperto in misura di un minimo di 5 distributori ed alle condizioni che sia presente almeno un distributore entro un raggio di 20 km da ciascuna delle sedi municipali di Morbegno, di Chiavenna, di Tirano e di Bormio e un distributore entro un raggio di 5 km dalla sede municipale di Sondrio. Su richiesta dell'ente dovrà essere fornito l'elenco dei distributori presenti in altre province o all'estero;
- comunicare all'ente ogni variazione dei punti vendita presenti nella provincia di Sondrio, garantendo, in tutti i casi e per l'intera durata del contratto, il numero minimo di distributori sopra richiesti;
- individuare e comunicare, prima dell'inizio della fornitura, il nominativo del referente dell'appaltatore, cui far riferimento per eventuali problematiche inerenti la fornitura durante il rapporto contrattuale.

Art. 7 CORRISPETTIVI

II prezzo del carburante fornito sarà individuato sulla base del prezzo praticato alla pompa al momento del prelievo effettuato tramite fuel card. Su tale prezzo sarà applicato lo sconto fisso, offerto in sede di gara; il prezzo risultante dovrà essere inferiore almeno del tre per cento rispetto al prezzo praticato dal fornitore locale pro-tempore Consip. Lo sconto sarà unico a prescindere dal quantitativo acquistato e dalla tipologia di carburante (benzina o gasolio). Detto sconto dovrà essere cumulabile con eventuali condizioni di miglior favore presenti sull'impianto al momento del prelievo.

Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore provvederà a fatturare le forniture con periodicità mensile. Ciascuna fattura dovrà riportare, per ogni rifornimento indicato:

- i dati identificativi della carta carburante;
- la targa dell'automezzo;
- la data del rifornimento, con indicazione della giornata ferialo o festiva;
- il tipo e la quantità in litri di carburante erogato;
- il numero della ricevuta emessa;
- il prezzo unitario al litro del carburante e lo sconto applicato al litro;
- l'importo totale della fornitura e la percentuale IVA applicata.

La Provincia di Sondrio provvederà ad emettere mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II reiterato comportamento inadempiente dell'impresa in relazione alle prestazioni pattuite, nonché la violazione degli obblighi indicati all'art. 6 del presente capitolato, legittima l'ente appaltante ad intraprendere l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1453 e seguenti del codice civile, previa diffida ed incameramento automatico della cauzione e/o delle mensilità in pendenza di pagamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1676 del codice civile e dell'eventuale successiva azione di risarcimento del danno.

Art. 10 VARIANTI E SUBAPPALTO

Non sono ammesse varianti. Non è' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 11 CAUZIONI E SPESE CONTRATTUALI

La ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia fideiussoria nella misura prevista dalla normativa vigente. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La stazione appaltante, in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto nell'appalto non vi sono interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i rischi. Gli oneri relativi pertanto risultano pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico dei concorrenti in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 13 VIGILANZA E CONTROLLI

L'appalto sarà sottoposto a vigilanza e controllo sul regolare adempimento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura.

Art. 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il foro di Sondrio. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, la stazione appaltante informa il fornitore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia.